

COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE Provincia di Verona

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.P.E.F.

Allegato

delibera Consiglio Comunale n. 3 del 22/02/2007

Esecutiva il 2 0 MAR. 2007

Regolamento depositato presso l'Ufficio Segreteria comunale per giorni 10

consecutivi dal 2 1 MAR. 2007 a tutto il 0 1 APR. 2007

Regolamento esecutivo il ... 0.2. APR. 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott. Paolo Abram)



Provincia di Verona

ALLEGATO ALLA DELIBERA



REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	6 .	Modalità di versamento.
2	Soggetto attivo	7	Sanzioni ed interessi.
3	Soggetti passivi	8	Efficacia.
4	Criteri di calcolo dell'addizionale.		
5	Variazione dell'aliquota.		



Provincia di Verona

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.lgs 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.lgs 18 agosto 200 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita (a norma dell'art. 48, comma 10 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della L. 16 giugno 1998, n. 191) dall'art. 1 del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 della L. 23 dicembre 1998, n. 488.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 Soggetto Passivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Albaredo d'Adige, ai sensi del D.Igs 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3 Soggetti Passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Albaredo d'Adige, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.



Provincia di Verona

Art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota deliberata dal Comune come previsto dal successivo art. 5 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5

Variazione dell'aliquota

- 1. L'aliquota è fissata per l'anno 2007 nella misura di 0,7 punti percentuali.
- Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e dall'art. 1 comma 142 legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007).
- La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 6

Modalità di versamento

- Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche così come stabilito dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360.
- 2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente, così come determinato ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, le aliquote deliberate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360.



Provincia di Verona

Art. 7 Sanzioni e interessi

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.lgs n. 471, n. 472 e n. 473 del 18/12/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 8 Entrata in vigore

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, entra in vigore con il 1º gennaio 2007.